

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE PROFESSIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA

approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 16 del 21 ottobre 2013

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta provinciale delle professioni (di seguito "Consulta") della Camera di Commercio di Potenza (di seguito "Camera di Commercio") disciplinata dal comma 6 dell'art. 10 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e succ. mod.ed int. e dall'art. 46 dello Statuto Camerale.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Camerale e può essere modificato dal Consiglio anche su proposta della Consulta stessa.

ART. 2

Il Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. La predetta riunione è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
3. Il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina del Presidente della Consulta sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
5. Il Presidente della Consulta esercita i poteri e le prerogative di seguito specificate:
 - a) determina l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) programma l'attività della Consulta.
6. La Consulta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

ART. 3

Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta di diritto dai Presidenti *pro tempore* degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente, operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio.
2. Altresì, fanno parte della Consulta un numero massimo di tre componenti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni a carattere intellettuale operanti nella circoscrizione territoriale camerale, ad esclusione delle categorie professionali già rappresentate all'interno della Consulta e delle associazioni di categoria già presenti nel Consiglio camerale.
3. Al fine, le associazioni interessate dovranno presentare regolare richiesta di partecipazione sulla base dell'apposito avviso di selezione emanato con deliberazione della Giunta Camerale e pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio.
I criteri di selezione di cui al citato avviso terranno conto del grado di rappresentatività e degli ambiti di attività delle associazioni di professionisti e in particolare:

- a) della consistenza numerica dell'associazione che dovrà contare almeno 100 iscritti con riferimento alla circoscrizione territoriale della Camera di Commercio al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione;
 - b) della operatività sul territorio da almeno tre anni alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione;
 - c) dei servizi resi e dell'attività svolta, da valutare in relazione alla *mission* camerale e alle funzioni della Consulta.
4. Le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda di ammissione alla Consulta entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Alle tre associazioni selezionate dalla Giunta Camerale è assegnato il termine di 15 giorni per designare il proprio unico rappresentante a pena di decadenza.
5. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta alcun onere per la Camera di Commercio.
6. La Consulta dura in carica 5 anni coincidenti con la durata del mandato del Consiglio Camerale.

ART. 4

Finalità e compiti della Consulta

1. La Consulta, nell'esercizio della sua attività, promuove la più stretta convergenza tra le istanze e gli interessi delle imprese e il mondo dei professionisti, al fine di promuovere e supportare la crescita e lo sviluppo dei sistemi economici territoriali.
2. La Consulta ha il compito di designare il rappresentante degli ordini professionali all'interno del Consiglio della Camera di Commercio, ai sensi dell'art.8 del D.M. 4 agosto 2011 n.156 ed esercita funzioni di tipo consultivo, esprimendo pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio sulle materie di competenza dell'Ente.

ART. 5

Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio Camerale

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio della Camera di Commercio, di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge 29 dicembre 1993 n.580 e succ. mod. e int., la Consulta riunisce i Presidenti degli ordini professionali, ai quali spetta in via esclusiva il diritto di voto.
2. La predetta riunione è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
3. La designazione del rappresentante avviene con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla riunione.
3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del D.M. 4 agosto 2011, n.156 al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e succ. mod. ed int.

ART. 6

Convocazione delle riunioni

1. La Consulta è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della riunione ed è inviato unitamente all'ordine del giorno a mezzo di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dai componenti la Consulta, almeno sette giorni prima della riunione.

3. Altresì, il Presidente convoca la Consulta in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del Presidente stesso nonché su richiesta del Presidente della Camera di Commercio, del Segretario Generale o di almeno un terzo dei suoi componenti effettivi. In tal caso, è sufficiente un preavviso di quarantotto ore.

3. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione della Consulta vengono inviati per posta elettronica ai componenti almeno tre giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza.

4. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente della Consulta partecipa alla riunione alla quale è stato invitato.

ART. 7

Svolgimento delle riunioni

1. La Consulta si riunisce di norma presso la sede camerale ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

2. Le sedute sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

3. Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente della Camera di Commercio, il Segretario Generale, il Conservatore del Registro delle Imprese, nonché il personale camerale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente della Consulta per lo svolgimento della riunione medesima.

4. Possono intervenire alle riunioni anche persone esterne espressamente invitate o convocate in qualità di esperti, senza diritto di voto.

ART. 8

Segreteria della Consulta

1. Le funzioni di Segretario della Consulta, cui spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni della Consulta e di provvedere alla conservazione degli atti, sono svolte dal Segretario Generale della Camera ovvero da un suo delegato.

2. Presso gli uffici della segreteria generale della Camera di Commercio sono depositati e conservati gli atti e i documenti relativi all'attività della Consulta.

3. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia delle deliberazioni adottate, dei verbali e dei relativi allegati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

ART. 9

Deliberazioni

1. Salvo il caso in cui sia diversamente stabilito, la Consulta delibera in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto palese, per alzata di mano, della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.

3. Qualora sorgano dubbi sui risultati delle votazioni, il Presidente può disporre una nuova votazione per appello nominale, mediante la chiamata dei componenti della Consulta in ordine alfabetico.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui gli artt. 3 e 5 del presente Regolamento.

4. Al termine di ogni riunione è redatto il verbale in cui si dà atto dell'oggetto delle discussioni, dei nomi e del contenuto degli interventi dei componenti e delle decisioni assunte, con indicazione del voto espresso.

5. Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è sottoposto nella riunione successiva alla Consulta per l'approvazione.

ART. 10
Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni e i documenti assunti dalla Consulta nel corso dei suoi lavori dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 11
Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo on line sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio (www.pz.camcom.it) ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono pubblicate all'Albo on line sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio (www.pz.camcom.it) ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
3. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.